

Ordinanza n. 3791

Disposizioni urgenti di protezione civile.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 con il quale è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 anche al territorio delle province di Lodi e Parma;

CONSIDERATO che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato gravi danni al ponte lungo la S.S. 9 "Via Emilia" dal Km 262+392 al Km 263+487 di collegamento tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3682/2008, n. 3695/2008 e n. 3756/2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009, con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre

2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonché la nota del Presidente della regione Campania del 17 giugno 2009;

OMISSIS

ART. 11

1. Al fine di consentire la necessaria armonizzazione delle iniziative di competenza del Commissario delegato ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 nel più generale contesto di riqualificazione dell'Isola del Lido cui è tra l'altro finalizzato il Protocollo d'intesa stipulato a Venezia il 9 maggio 2007 fra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Veneto, il comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, il Commissario delegato medesimo, previa approvazione da parte di apposita Conferenza di servizi presieduta dal Segretario all'ambiente e territorio della regione Veneto alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte, assume le iniziative e adotta i provvedimenti occorrenti per la realizzazione di ogni altro intervento nella medesima Isola del Lido territorialmente, urbanisticamente, ambientalmente o funzionalmente correlato, anche su proposta di soggetti privati. La predetta Conferenza di servizi ha luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009.
2. Nella valutazione di convenienza degli interventi sottoposti all'approvazione della Conferenza di servizi si tiene debitamente conto degli effetti che dall'attuazione degli stessi sono destinati a derivare in termini di sviluppo socio-economico dei territori interessati.
3. All'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009 è aggiunto il seguente periodo “, anche attraverso trasferimenti diretti alla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009.”
4. L'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009 è sostituito dal seguente: “2. Al Commissario delegato spetta un compenso mensile pari al 3,75% del trattamento economico

complessivo in godimento, corrisposto con le medesime deroghe di cui al comma 1”.

OMISSIS

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi

**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 167
del 21-7-2009**